INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Direzione regionale Abruzzo
Direttore

BANDO DI CONCORSO
Per l'ammissione in ospitalità residenziale presso la Casa Albergo a gestione diretta "La Pineta" di Pescara

Per i pensionati INPS - Gestione Dipendenti Pubblici e i pensionati di altri Enti e Amministrazioni Pubbliche iscritti al Fondo Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali per effetto del DM 7 marzo 2007, n. 45 e loro coniugi conviventi.
Tra i pensionati INPS- gestione dipendenti pubblici- rientrano tutti i titolari di pensione INPS di tale gestione di qualsiasi tipologia (diretta-indiretta-di reversibilità).

Indice

Premessa
Art.1 Oggetto del concorso
Art.2 I beneficiari
Art.3 Tutor
Art.4 La domanda di partecipazione al concorso
Art.5 Visita e documentazione
Art.6 Attestazione ISEE
Art.7 Graduatorie
Art.8 Ammissione alla Casa Albergo
Art.9 Contributo a carico dell'ospite
Art. 10 Riduzione del contributo a carico dell'ospite
Art. 11 Durata e risoluzione del rapporto di ospitalità
Art. 12 Istanze di riesame e ricorsi
Art. 13 Informazioni
Art. 14 Responsabile del procedimento

PREMESSA
Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera e) del Decreto de: Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 463 del 28 luglio 1998, l'INPS indice un concorso per l'ammissione in ospitalità residenziale presso la propria Casa Albergo a gestione diretta "La Pineta" di Pescara.

Art. 1 - OGGETTO DEL CONCORSO

1. Sono messi a concorso posti in ospitalità residenziale presso la Casa Albergo "La Pineta" di Pescara così individuati:
n. 32 stanze singole e n. 2 stanze doppie (per complessivi n.36 posti).

L'ammissione in ospitalità residenziale presso la Casa Albergo a gestione diretta assicura all'ospite il seguente trattamento:

a) Uso della camera assegnata, singola o doppia, completamente arredata e dotata di servizi;

b) servizio di ristorazione;

c) uso della biancheria da camera e da sala;

d) servizio di lavanderia e stireria della sola biancheria personale, secondo le modalità stabilite dalla Direzione della Casa Albergo;

e) utilizzo dei locali, degli spazi comuni e delle attrezzature destinate alle attività ricreative e culturali;

f) assistenza sociale, dietetica, infermieristica e religiosa. L'assistenza medica, generica e geriatrica è assicurata limitatamente ad alcune ore, giornaliere o settimanali, fatte salve le prestazioni medico-generiche e specialistiche che la legge pone a carico del Servizio Sanitario Nazionale;

g) utilizzazione di locali comuni, se disponibili, per servizi vari a diretto carico degli ospiti.

Art. 2 -1 BENEFICIARI

1. Possono partecipare al concorso i pensionati INPS -Gestione Dipendenti Pubblici- e i pensionati di altri Enti o Amministrazioni Pubbliche iscritte al Fondo Credito e Attività Sociali per effetto del DM 7 marzo 2007, n. 45 e loro coniuge, o il convivente ai sensi della L.76 del 20/05/2016 o gli uniti civilmente. Tra i pensionati INPS- gestione dipendenti pubblici- rientrano tutti i titolari di pensione INPS di tale gestione di qualsiasi tipologia (diretta-indiretta-di reversibilità).

2. I richiedenti devono essere in situazione di completa autosufficienza psicofisica ed essere esenti da forme morbose che rendano la loro permanenza incompatibile con la vita comunitaria.

3. La condizione di autosufficienza è accertata, nella fase istruttoria della domanda, come indicato all'art.5, da apposita Commissione medico - amministrativa denominata "Unità di Valutazione Geriatrica", composta dal Dirigente responsabile della Casa Albergo e da due medici dell'Istituto.

4. La condizione di autosufficienza dovrà essere confermata attraverso controlli disposti dalla Direzione della Casa Albergo o richiesti dalla stessa

Unità di Valutazione Geriatrica, con periodicità annuale e ogniqualvolta si ravvisi la necessità di verificare la sussistenza del requisito anticipatamente rispetto alla ordinaria previsione.

5. I richiedenti il beneficio devono non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso.

6. La sussistenza dei requisiti di cui ai commi 2 e 5 è condizione indispensabile per il mantenimento del diritto all'ospitalità.

Art. 3 – TUTOR

1. Il beneficiario provvede ad indicare un proprio tutor (familiare o terzo), quale referente della Casa Albergo per tutte le esigenze di carattere sanitario ed economico a cui non possa assolvere in prima persona.
2. Il tutor si impegna formalmente ad assicurare il pagamento della quota di contributo cui l'ospite non possa assolvere direttamente.
3. La designazione del tutor, sottoscritta dallo stesso per accettazione, è condizione per il mantenimento del diritto all'ospitalità.

Art.4 - LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

1. Per la presentazione della domanda di partecipazione è necessario da parte del soggetto richiedente il possesso del PIN rilasciato dall'Istituto. Il PIN è un codice univoco identificativo personale che rileva l'identità del richiedente.
2. A partire dal 1° ottobre 2020 l'INPS non rilascerà più il PIN come credenziale di accesso ai servizi dell'Istituto. Il PIN sarà sostituito da SPID, il **S**istema **P**ubblico di **I**dentità **D**igitale che permette di accede ai servizi on-line della Pubblica Amministrazione. Per richiedere lo SPID occorre procedere tramite il sito SPID.GOV.IT alla pagina "Richiedi Spid".
3. L'istituto non sarà responsabile per il mancato invio della domanda da parte di utenti che non hanno ottenuto il codice in tempo utile.
4. La Domanda di ammissione al concorso deve essere presentata per via telematica, pena il rigetto della stessa, accedendo dalla home page del sito istituzionale www.inps.it. Di seguito, accedendo all'area riservata, è possibile effettuare le successive scelte - Per Aree tematiche — Attività sociali o, in alternativa, per ordine alfabetico - domanda o, in alternativa, Per tipologia di servizio - Ospitalità residenziale - Domanda.
5. La procedura per l'acquisizione delle domande in via telematica sarà attiva dalle ore 12.00 del quinto giorno successivo alla pubblicazione del bando fino alle ore 12.00 del 45° giorno dalla pubblicazione del medesimo.

Art. 5 - VISITA E DOCUMENTAZIONE

1. In sede di visita per la verifica circa il possesso del requisito della completa autosufficienza psicofisica, il richiedente dovrà presentare alla Commissione di cui all'art. 2, comma 3, a pena di esclusione dal concorso, la sotto elencata documentazione in originale:

a) Scheda sanitaria, redatta a cura del medico curante sull'apposito modello estratto dal sito INPS all'indirizzo www.inps.it seguendo il percorso "Home > Concorsi e Gare > Welfare, assistenza e mutualità >Concorsi welfare, assistenza e mutualità".

b) Modulo di designazione del Tutor, redatto sull'apposito modello estratto dal sito INPS all'indirizzo www.inps.it seguendo il percorso "Home > Concorsi e Gare > Welfare, assistenza e mutualità > Concorsi welfare, assistenza e mutualità".

2. La data di effettuazione della visita verrà comunicata all'interessato direttamente dalla Direzione della Casa Albergo almeno 5 giorni prima della predetta data. In caso di mancata presentazione alla visita, per giustificato motivo, verrà fissata e comunicata una seconda data utile. La mancata presentazione dell'interessato all'ulteriore visita comporterà l'esclusione dal concorso.

3. In caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità, i dichiaranti incorreranno nelle sanzioni penali previste dalle vigenti normative fermo restando l'immediata esclusione dal concorso.

Art. 6 - ATTESTAZIONE ISEE

1. Il richiedente la prestazione, all'atto della presentazione della domanda, deve aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione dell'ISEE ordinario. L'attestazione ISEE è rilasciata dall'INPS o dagli Enti Convenzionati (Caf, Comuni, etc.) previa presentazione della predetta Dichiarazione Sostitutiva Unica da parte del richiedente.

2. L'attestazione ISEE riferita al nucleo familiare in cui compare il beneficiario è necessaria per determinare il posizionamento in graduatoria e il contributo a carico dello stesso, così come descritto negli articoli 7 e 9. Il valore dell'attestazione ISEE è acquisito automaticamente dall' INPS.

3. L'istituto non assume alcuna responsabilità, nel caso di mancata o erronea trasmissione telematica dell'attestazione ISEE da parte degli Enti convenzionati.

4. L'acquisizione della certificazione ISEE potrà essere verificata all'interno della procedura, nell'area riservata dei Servizi on line, attraverso la funzione "Segui iter domanda", dove comparirà la dicitura "ISEE certificato".

Art. 7 - GRADUATORIE

1. La Direzione della Casa Albergo "La Pineta" di Pescara provvede all'elaborazione di una graduatoria per gli ospiti singoli, di una distinta graduatoria per gli ospiti in camera doppia uso singola e di una specifica graduatoria per gli ospiti coniugi/ conviventi/uniti civilmente in camera doppia.

2. L'ordine in graduatoria verrà determinato dalla somma dei seguenti punteggi previsti per ogni parametro di valutazione, così come definiti dalla Determinazione Presidenziale n. 130 del 02 agosto 2017:

a) **Età del richiedente al momento della presentazione della domanda**

fino ad anni 65 punti 0,5
anni da 66 a 67 punti 1
anni da 68 a 69 punti 1,5
anni da 70 a 71 punti 2
anni da 72 a 73 punti 2,5
anni da 74 a 75 punti 3
anni da 76 a 77 punti 3,5
anni da 78 a 79 punti 4
anni da 80 a 81 punti 4,5
anni da 82 ed oltre punti 5
In caso di ospiti coniugi, si tiene conto dell'età del coniuge più anziano.

b) **Condizioni economiche**

indicatore ISEE fino ad Euro 8.000,00 punti 5
indicatore ISEE da € 8.000,01 a 16.000,00 punti 4
indicatore ISEE da € 16.000,01 a 24.000,00 punti 3
indicatore ISEE da € 24.000,01 a 30.000,00 punti 2
indicatore ISEE oltre € 30.000,01 punti 1.

c) **Condizioni abitative** alloggio non idoneo (previa attestazione da parte di Enti pubblici competenti, ASL e/o Comune) o sfratto esecutivo in corso punti 3.

d) **Situazione familiare**

vive da solo punti 5
vive con familiari punti 2
vive in altro istituto di ricovero punti 1

3. In caso di parità di punteggio tra due o più richiedenti, sarà attribuita priorità in graduatoria al concorrente più anziano.

4. In caso di eventi imprevedibili dipendenti da calamità naturali, il Direttore Regionale Abruzzo potrà deliberare l'ammissione indipendentemente dall'osservanza dell'ordine di classificazione in graduatoria.

5. Le graduatorie verranno approvate dal Direttore Regionale Abruzzo e pubblicate sul sito www.inps.it nella specifica sezione riservata alla prestazione.

6. Le graduatorie restano in vigore sino alla data di pubblicazione di ulteriori graduatorie in esito a successivo nuovo avviso pubblico per l'ammissione in ospitalità, che sarà effettuato non prima di due mesi dalla data di pubblicazione dell'ultimo avviso.

7. Nel periodo di vigenza della graduatoria è possibile procedere allo scorrimento della stessa a seguito di risoluzione o decadenza dal rapporto di ospitalità degli aventi diritto. Gli scorrimenti saranno effettuati a cura della Direzione della Casa Albergo e comunicati agli interessati con le stesse modalità di cui al successivo comma 8, nonché alla Direzione Regionale Abruzzo.

8. Gli esiti del concorso verranno comunicati a tutti i vincitori mediante raccomandata A/R da parte della Direzione della Casa Albergo, da inviarsi al recapito fornito dall'interessato all'atto della presentazione della domanda.

Art. 8 - AMMISSIONE ALLA CASA ALBERGO

1. Entro venti giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 7, comma 8, i vincitori, o coloro che subentrano a seguito di scorrimento delle graduatorie, dovranno confermare, a pena di decadenza, alla Direzione della Casa Albergo prescelta la propria disponibilità.

2. L'ammissione alla Casa Albergo è disposta con provvedimento della Direzione Regionale Abruzzo.

3. La Direzione della Casa Albergo comunicherà all'interessato, con lettera raccomandata, l'ammissione all'ospitalità presso la Casa Albergo medesima indicando, altresì, la data di inizio dell'ospitalità e fornendo notizie circa gli adempimenti preventivi.

4. Gli ammessi all'ospitalità dovranno, a pena di decadenza, prendere possesso della stanza assegnata alla data indicata, salvo brevi proroghe da concordare, per giustificati motivi, con la Direzione della Casa.

5. La mancata presentazione alla Casa Albergo entro i venti giorni, successivi alla data indicata nella comunicazione di cui al comma 3, comporterà la decadenza dal diritto e l'assegnazione del beneficio al richiedente successivo indicato in graduatoria.

6. Il provvedimento di ammissione verrà confermato al beneficiario dalla Direzione della Casa Albergo dopo un semestre ininterrotto di permanenza. Detto periodo è necessario all'ospite per verificare la propria adattabilità al contesto e alla Direzione della Casa Albergo per valutare l'idoneità dell'ospite alla vita comunitaria e all'osservanza del Regolamento delle Strutture Sociali destinate a residenza per anziani.

7. Entro quindici giorni precedenti l'accesso alla Casa Albergo, l'ospite provvederà a versare una somma corrispondente ad una mensilità di contributo, come individuato ai sensi dell'art. 9, a titolo di deposito cauzionale infruttifero. La somma verrà restituita all'interessato o agli aventi causa, previa regolarizzazione di eventuali pendenze con l'amministrazione della Casa, all'atto della cessazione del rapporto.

8. L'ospitalità nella Casa Albergo è soggetta alle norme contenute nel nuovo citato regolamento delle Strutture Sociali e a quelle di cui al presente avviso.

Art. 9 - CONTRIBUTO A CARICO DELL'OSPITE

1. L'ospitalità presso la Casa Albergo prevede, a carico dell'ospite, un contributo mensile di partecipazione alle spese, individuato, ai sensi della Determinazione Presidenziale n. 130 del 02 agosto 2017, secondo le fasce di Indicatore ISEE di seguito indicate:

Fasce ISEE Contributo mensile a carico dell'ospite con sistemazione in stanza singola;

- da 0 ad € 8.000,00 6,00% del valore dell'ISEE certificato
- da € 8.000,01 ad € 20.000,00 € 480,00 + 2,40 % sulla quota eccedente € 8.000,00 di ISEE certificato
- da € 20.000,01 ad € 35.000,00 € 768,00 +2,50 % sulla quota eccedente € 20.000,00 del valore dell'ISEE certificato
- da € 35.000,01 € 1.160,00

Il contributo mensile, come sopra determinato, a carico dell'Ospite, che è sistemato in una camera doppia (uso-singola) è incrementato del 30%, mentre è ridotto, nella misura del 15%, quello, sempre come sopra determinato, dovuto da ciascuno dei due Ospiti, che occupano una camera doppia.

2. Nel caso in cui si renda disponibile una camera singola, prima di procedere all'assegnazione al 1 ^{0} idoneo della graduatoria in attesa di ammissione, verrà data possibilità all'ospite che, eventualmente, occupi la stanza doppia uso singola, di optare per la stanza resasi disponibile; in caso di più ospiti nella predetta condizione, tale possibilità verrà attribuita a quello con valore ISEE di riferimento più basso.

3. Il contributo a carico dell'ospite potrà subire variazioni nel corso degli anni, in relazione all'entità dell'indicatore ISEE del beneficiario o dell'aggiornamento deciso dall'Istituto, così come previsto dall'art. 10, comma 3 del citato regolamento delle Strutture Sociali.

4. Il contributo a carico dell'ospite dovrà essere versato tramite bonifico bancario, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento. Le coordinate bancarie per effettuare il pagamento del contributo verranno comunicate dalla Direzione della Casa Albergo.

5. Per gli anni successivi a quello di ammissione alla Casa Albergo, è obbligatorio, entro il mese di luglio, elaborare la suddetta attestazione ISEE (presso uno sportello INPS o Ente convenzionato), in base alla quale adeguare eventualmente il valore del contributo a decorrere dal successivo mese di settembre.

6. In caso di mancato pagamento del contributo a carico dell'ospite entro la data di cui al comma 4, il Direttore della Casa Albergo provvederà a notificare all'interessato, ovvero al tutor, un avviso con la richiesta di pagamento della retta insoluta e l'assegnazione di un termine di 15 giorni dalla predetta notifica entro il quale provvedere al pagamento medesimo. L'inutile decorso del predetto termine comporterà l'applicazione di una penale come di seguito indicata:

a) € 5,00 per ogni giorno di ritardo successivo al decorso del termine di cui all'avviso (indicatore ISEE fino a 8.000,00);

b) € 10,00 per ogni giorno di ritardo successivo al decorso del termine di cui all'avviso (indicatore ISEE da 8.000,01 a 16.000,00);

c) € 15,00 per ogni giorno di ritardo successivo al decorso del termine di cui all'avviso (indicatore ISEE da 16.000,01 a 24.000,00);

d) € 20,00 per ogni giorno di ritardo successivo al decorso del termine di cui all'avviso (indicatore ISEE da 24.000,01 a 30.000,00);

e) € 25,00 per ogni giorno di ritardo successivo al decorso del termine di cui all'avviso (indicatore ISEE oltre 30.000,00).

7. L'importo della penale, come individuata dal comma 6, viene raddoppiato in caso di contributo per ospiti coniugi.

8. La mancata notifica dell'avviso di cui al comma 6 determina l'inapplicabilità delle penali ivi previste.

Art. 10- RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO A CARICO DELL'OSPITE

1. L'ospite può assentarsi dalla Casa per uno o più giorni informando della circostanza la Direzione della Casa Albergo, sin dal primo giorno di assenza prevista.
2. Fino al 15° giorno di assenza continuativa, l'ospite è tenuto al pagamento dell'intero contributo a suo carico. A decorrere dal 16 ^{0} giorno di assenza e fino ad un massimo di 40 giorni, verrà effettuata una riduzione del contributo medesimo pari al 30% per ogni giornata di assenza.
3. La mancata comunicazione dell'assenza comporta il pagamento del contributo nella misura intera.
4. In caso di ritardata comunicazione dell'assenza, il 16^{0} giorno utile per la riduzione del contributo a carico dell'ospite decorrerà dalla data di ritardata comunicazione.
5. Il beneficio della riduzione del contributo pari al 30%, di cui al comma 2, è in ogni caso riconosciuto in favore dell'ospite ricoverato in strutture sanitarie, dal primo giorno di ricovero alla dimissione. La riduzione del contributo pari al 30% è, altresì, riconosciuta in favore dell'ospite che effettui un ciclo di cure termali o climatiche, dal primo giorno di assenza e fino al termine del ciclo di cura.

Art. 11 - DURATA E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI OSPITALITÀ'

1. L'ospitalità presso la Casa Albergo è a tempo Indeterminato.
2. Il rapporto di ospitalità è risolto:

a) in caso di dimissioni volontarie dell'ospite;

b) con provvedimento del Direttore della Casa Albergo, per il mancato rispetto delle norme di cui al Regolamento delle Strutture Sociali;

c) per il venir meno dei requisiti elencati all'art. 2, commi 2 e 5;

d) per il venir meno dell'impegno assunto dai tutor di cui all'art. 3;

e) per il protrarsi, oltre i 60 giorni dalla scadenza, di situazioni debitorie a carico dell'ospite, a qualsiasi titolo determinatesi, per un importo equivalente a due mensilità di contributo dovuto;

f) in caso di ospiti coniugi/ conviventi/uniti civilmente, in applicazione di quanto disposto all'art. 11, comma 6, del regolamento delle Strutture Sociali, per il decesso dell'ospite pensionato, se il superstite non è titolare di un trattamento pensionistico;

g) per l'abbandono della Casa Albergo da parte dell'ospite, senza giustificato motivo, per un periodo superiore a due mesi, anche nel caso in cui venga regolarmente corrisposto il contributo dovuto a carico dell'ospite medesimo.

3. I posti che risulteranno disponibili, a seguito di risoluzione o decadenza dal rapporto di ospitalità, saranno assegnati, ai sensi dell'art. 7, comma 7.

Art. 12 - ISTANZE DI RIESAME E RICORSI

1. Eventuali istanze di riesame potranno essere presentate o inoltrate tramite raccomandata, entro 30 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie sul sito Internet dell'Istituto, alla Direzione della Casa Albergo "La Pineta" di Pescara.

2. Per eventuali controversie giudiziarie, il Foro competente è quello di L' Aquila.

ART. 13 - INFORMAZIONI

1. Per ogni ulteriore informazione è disponibile il Contact Center al numero Verde 803 164. Il servizio è gratuito da rete fissa e il numero 06 164164 da cellulare, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico del chiamante.

2. Il servizio telefonico è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 20 e il sabato dalle ore 8 alle ore 14

Art. 14- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il Responsabile del procedimento è il Dirigente dott. Giuseppe Ferrigno.

2. Per tutto quanto non disciplinato nel presente avviso pubblico, si rinvia alle norme contenute nel Regolamento delle Strutture Sociali destinate a residenze per anziani.

L'Aquila, 15/09/ 2020

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione regionale Abruzzo
Direttore

Luciano Busacca
Direttore Regionale

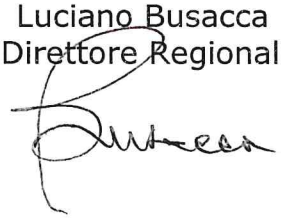

direzione.abruzzo@inps.it
www.inps.it